

Prestazioni - Indennità di disoccupazione - Lavoratrice a tempo determinato - Percezione dell'indennità di maternità oltre il termine di cessazione del rapporto di lavoro - Decorrenza del periodo di disoccupazione ai fini della prestazione.

Tribunale di Pisa - 10.03.2016 n. 308/2015 - Dr.ssa Tarquini - M.M. (Avv.ti Aglioti, Corti) - INPS (Avv. Bonetti).

Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, nei rapporti di lavoro a tempo determinato l'inizio del periodo di disoccupazione non può che coincidere con la scadenza del termine del contratto di lavoro e, quindi, con la cessazione del rapporto, anche nel caso di lavoratrice che nel frattempo sia entrata in maternità. È irrilevante, infatti, che il diritto alla indennità di maternità e la relativa contribuzione figurativa permangano anche oltre quel termine finale.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato il 16.10.2014, M.M. conveniva l'INPS davanti questo giudice del lavoro allegando di avere richiesto l'11.1.2013 la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, avendo cessato l'attività lavorativa il 31.12.2012.

L'Istituto, secondo la prospettazione del ricorso, aveva accolto la domanda, salvo poi revocare il provvedimento in autotutela con nota del 17.10.2013, sul presupposto che M. non potesse far valere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, per essere iniziato il rapporto assicurativo 18.7.2011.

Con lo stesso provvedimento l'ente di previdenza aveva richiesto alla lavoratrice la restituzione delle somme corrisposte fino alla data della revoca del beneficio (somme quantificate in € 1.279,78).

La parte privata argomentava in contrario di essere stata in possesso del requisito del biennio di assicurazione alla data di erogazione dell'indennità (12.7.2013), poiché fino al 7.7.2013 sarebbe stata in astensione obbligatoria per maternità, iniziata il 15.11.2012, nel corso di un rapporto di lavoro a termine di durata convenuta compresa tra l'1.12.2012 e il 31.12.2012, così per tutto il periodo di congedo avendo avuto diritto all'accredito della contribuzione figurativa, essa utile ai fini del calcolo del requisito contributivo e dell'anzianità assicurativa.

La difesa attrice concludeva quindi per l'accertamento del diritto di M. all'indennità di disoccupazione ordinaria in esito alla domanda dell'11.1.2013 e per l'effetto per l'accertamento negativo del preteso indebito e la condanna dell'INPS a corrisponderle gli ulteriori ratei del beneficio, oltre accessori e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore.

Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l'Istituto resisteva, assumendo di avere correttamente respinto la domanda dell'11.1.2013 poiché M. non avrebbe potuto far valere il requisito del biennio di assicurazione alla data di cessazione del rapporto di lavoro avendo iniziato il rapporto assicurativo l'8 luglio 2011, circostanza che ex se avrebbe imposto il rigetto del ricorso, dato che l'attrice non aveva fatto riferimento ad alcuna diversa domanda amministrativa.

In ogni caso, secondo le difese dell'ente, sarebbe stata ugualmente infondata la successiva domanda amministrativa pure proposta dall'assicurata, il 4.7.2013 (non menzionata in ricorso), e diretta ad ottenere l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), giacché quanto ad essa M. non avrebbe potuto far valere il requisito dell'avvenuta cessazione del rapporto a partire dal 1.1.2013.

Del tutto irrilevante sarebbe stata ai fini di interesse la circostanza che il periodo di maternità obbligatoria fosse terminato dopo il 1.1.2013 (segnatamente il 4.7.2013) e l'indennità di maternità corrisposta per l'intero periodo, trattandosi di una prestazione erogata anche per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, essa avvenuta, pacificamente, il 31.12.2012.

L'Istituto concludeva quindi per il rigetto del ricorso.

Pacifici i fatti di causa, la giudicante assegnava alle parti termine per note scritte.

Infine, all'udienza di cui in epigrafe, in esito alla discussione orale pronunciava sentenza come da separato dispositivo, attesa la complessità delle questioni trattate.

Così riassunta la presente vicenda processuale e le rispettive posizioni delle parti, nel merito i fatti di causa sono pacifici e comunque documentati.

E' incontroverso infatti che l'attrice, assicurata a partire dall'8.7.2011, abbia richiesto all'INPS la corresponsione dell'indennità di disoccupazione M. 1.1.2013, domanda definitivamente respinta per avere ritenuto l'Istituto che M. non fosse titolare del requisito del biennio di assicurazione alla data di cessazione del rapporto di lavoro

Neppure vi è questione in ordine alla circostanza che tale rapporto, presupposto dell'obbligo assicurativo e che qui rileva, fosse un rapporto a termine di convenuta durata 1.1.2012 -31.12.2012 e che nel corso di detta relazione negoziale, a partire dal 15.11.2012 e poi fino al 7.7.2013 (dr. in tal senso l'estratto contributivo doc. 3 dell'attrice) M. sia stata in astensione per maternità, percependo dall'INPS la relativa indennità.

Da questi dati la difesa attrice argomenta il diritto della lavoratrice alla prestazione di cui è causa, in quanto il periodo di astensione obbligatoria, coperto da contribuzione figurativa e svoltosi quando già la lavoratrice era assicurata contro la disoccupazione involontaria, sarebbe utile ai fini della maturazione del requisito del biennio di assicurazione, che quindi si sarebbe perfezionato alla data di astratta liquidabilità del beneficio (12.7.2013).

Ciò posto in fatto, è noto come l'art. 19 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636 subordinasse il diritto all'indennità di disoccupazione alla condizione che l'assicurato potesse far valere "almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione".

D'altro canto l'art. 24 del D.Lgs. 151/2001 dispone che l'indennità di maternità sia corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti, per quanto interessa dall'articolo 54, comma 3, lettera c), cioè quando il rapporto di lavoro si risolva per scadenza del termine ad esso apposto, sempre che la risoluzione avvenga durante il periodo di congedo di cui dicono gli articoli 16 e 17 dello stesso testo normativo.

Così ricostruita la disciplina di interesse, pare a questo giudice che la domanda non sia fondata, in quanto all'evidenza assume coincidere l'inizio del periodo di disoccupazione (momento nel quale deve apprezzarsi la sussistenza del requisito del biennio di assicurazione) con la cessazione della maternità obbligatoria (7.7.2013, così che il biennio si sarebbe compiuto, per essere iniziato il rapporto assicurativo 18.7.2011).

Si tratta tuttavia di una prospettazione non condivisibile, poiché, come fondatamente obiettato dalla difesa dell'INPS, trascura la circostanza, invece ad avviso della giudicante decisiva, che la contribuzione figurativa di maternità sia stata riconosciuta in relazione ad un periodo di astensione iniziato nel corso di un rapporto di lavoro, ma protrattosi oltre la sua legittima cessazione per compimento del termine convenuto.

Così che l'inizio della disoccupazione non può che coincidere con la scadenza del termine e quindi con la cessazione del rapporto di lavoro

E' invece irrilevante che la lavoratrice abbia comunque avuto diritto all'indennità di maternità (ed alla relativa contribuzione figurativa) anche oltre quel termine finale, giacché un tale diritto segue non alla permanenza del rapporto presupposto dell'obbligo assicurativo, in ipotesi per una *fictio iuris* rilevante ai soli fini previdenziali, ma all'espressa previsione di legge che consente la corresponsione dell'indennità di maternità anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, purché l'astensione sia iniziata prima.

Una simile soluzione ermeneutica, merita rilevare, non importa alcun trattamento pregiudizievole per la lavoratrice madre in conseguenza dell'astensione, giacché il periodo di contribuzione figurativa è comunque utile ai fini dell'anzianità assicurativa, così che nella specie esso avrebbe concorso al perfezionamento del requisito del biennio assicurativo ove il rapporto di lavoro fosse cessato effettivamente al termine dell'astensione medesima o comunque dopo il compimento del biennio a partire dall'inizio dell'assicurazione e computata anche l'astensione.

In contrario la prospettazione attrice presuppone la costruzione di una nozione autonoma di disoccupazione in conseguenza della condizione di astensione obbligatoria che la tutela privilegiata della maternità non impone né consente.

E' certamente da escludere infine che l'attrice abbia diritto all'ASPI, indipendentemente da ogni questione in ordine all'ammissibilità di una simile pretesa nel presente giudizio (per essere del tutto omesso in ricorso qualsiasi riferimento sia a detta prestazione, sia alla domanda amministrativa diretta ad ottenerla, essa menzionata solo dalla difesa dell'INPS).

L'art. 2 comma 2 della L 92/2012 assicura Infatti tale prestazione, per quanto interessa, "in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione" occorsi a partire dal 1.1.2013, condizione che si è detto non essersi data nella specie per essere cessato il rapporto di lavoro dell'attrice il 31.12.2012.

Le domande attrici sono pertanto infondate e il ricorso va respinto.

L'assoluta novità della questione di causa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

(Omissis)
